

**SE IL PAZIENTE DENUNCIA SOLO IL MEDICO, QUEST'ULTIMO PUÒ COINVOLGERE NEL PROPRIO PROCESSO PENALE COME "RESPONSABILE CIVILE" L'ASSICURAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA?**

**RISPONDE LA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 170/2025.**

Partiamo da un caso specifico reale. Un chirurgo dipendente del SSN è stato sottoposto a procedimento penale per omicidio colposo in quanto avrebbe provocato, *"per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida"*, la morte di un paziente per shock settico. Nel corso del procedimento penale, i parenti del deceduto si sono costituiti parti civili ma non hanno provveduto a citare l'assicurazione della struttura sanitaria pubblica presso cui il chirurgo operava, come "responsabile civile" in modo da coinvolgerla nel risarcimento del danno in caso di condanna del chirurgo. A questo punto, il chirurgo aveva chiesto di poter essere lui a citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica ma tale possibilità risulta ostacolata dall'art. 83 del codice di procedura penale (rubricato "Citazione del responsabile civile") in cui si prevede che *"Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e (...) del pubblico ministero"*: in altre parole, non prevede che questa citazione possa essere fatta dall'imputato. Eppure, come è noto, dalla emanazione della Legge Gelli, si è stabilita l'obbligatorietà assicurativa per le strutture sanitarie (art. 10, comma 1, Legge 24/2017).

Sul punto, è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte Costituzionale, la quale ha affermato l'illegittimità costituzionale del citato art. 83 del codice di procedura penale, *nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 10 della Legge n. 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco).*

Con questa sentenza, pertanto, la Corte Costituzionale, sottolinea come, anche in ambito sanitario, l'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 24/2017 sia finalizzata a svolgere una funzione "plurima" di garanzia, diretta a salvaguardare sia il diritto al risarcimento dei pazienti danneggiati, sia i medici dipendenti, che hanno tutto il diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie avanzate dai pazienti (o dai loro famigliari) in considerazione del loro rapporto di dipendenza dalla Struttura sanitaria. Ne consegue che, se si impedisse al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice della Struttura sanitaria si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione italiana. Come dice la Corte: *"In conclusione, anche al medico "strutturato", contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile"*.

Ma non si ferma qui. Per non creare disarmonie nel sistema né ingiustificate disparità di trattamento tra medici "strutturati" e medici liberi professionisti, la Corte costituzionale ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che anche il medico libero professionista abbia il diritto di citare come responsabile civile la propria assicurazione nel processo penale che lo vede coinvolto come imputato.

Per maggiori informazioni in merito al tema trattato, scrivici a [orl.protetto@sioechcf.it](mailto:orl.protetto@sioechcf.it): saremo lieti di risponderti!

Un caro saluto a tutti e alla prossima newsletter.

Il Comitato ORL Protetto